



# Regolamento di Polizia Urbana

---

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Finalità
- Articolo 2 Oggetto e applicazione
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Concessioni e Autorizzazioni
- Articolo 5 Vigilanza e violazioni

## **TITOLO II DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENTO CIVILE**

### *CAPO I Incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana*

- Articolo 6 Comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana
- Articolo 7 Salvaguardia dai danneggiamenti e tutela dello spazio urbano
- Articolo 8 Lancio di oggetti o di liquidi
- Articolo 9 Esalazioni moleste, incendi, accensioni artificiali e lancio di oggetti accesi
- Articolo 10 Attività svolte a contatto delle aree pubbliche
- Articolo 11 Tutela della sicurezza degli edifici e degli spazi privati
- Articolo 12 Obblighi in caso di precipitazioni nevose

### *CAPO II Civile convivenza, igiene e pubblico decoro*

- Articolo 13 Comportamenti vietati a tutela dell'igiene, del decoro e del tranquillo vivere
- Articolo 14 Misure a tutela del decoro urbano
- Articolo 15 Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione di animali d'affezione
- Articolo 16 Omessa custodia e smarrimento di animali
- Articolo 17 Rinvenimento di animali
- Articolo 18 Divieto di giochi su suolo pubblico
- Articolo 19 Divieti e utilizzo del suolo pubblico
- Articolo 20 Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiali simili
- Articolo 21 Collocazione di tende, luci, insegne, vetrine, targhe

### *CAPO III Serenità delle persone e quiete pubblica*

- Articolo 22 Disposizioni di carattere generale e orari di quiete
- Articolo 23 Divieto di schiamazzi
- Articolo 24 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore
- Articolo 25 Emissioni sonore nelle abitazioni private
- Articolo 26 Lavorazioni in ambito urbano

### *CAPO IV Mestieri e attività lavorative*

- Articolo 27 Disciplina degli orari della città
- Articolo 28 Disposizioni per gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano
- Articolo 29 Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche
- Articolo 30 Mestieri di strada: opere dell'ingegno, artisti di strada
- Articolo 31 Autori di Murales
- Articolo 32 Manifestazioni e pubblici trattenimenti

### **TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 33 Sanzioni pecuniarie e accessorie

Articolo 34 Sequestro e custodia di cose

Articolo 35 Violazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordinanza Sindacale

Articolo 36 Proventi

Articolo 37 Entrata in vigore

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 Finalità**

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, di seguito richiamato con il termine Regolamento, ha lo scopo di promuovere la cultura della legalità, in tutte le sue forme, e di stimolare il continuo sviluppo del senso civico nella cittadinanza in funzione delle esigenze locali e delle situazioni concrete.
2. Il Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### **Articolo 2 Oggetto e applicazione**

1. Per le finalità di cui all'art. 1, il Regolamento di Polizia Urbana stabilisce regole, indipendenti o integrative di disposizioni, generali o speciali, nelle materie oggetto del Regolamento stesso.
2. Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

### **Articolo 3 Definizioni**

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Regolamento, si formulano le seguenti definizioni:
  - a) incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana: deve intendersi come l'insieme delle misure utilizzate per proteggere la cittadinanza da occasioni di possibile rischio, danno o disturbo, nonché tutti quegli atti finalizzati alla prevenzione di eventi dannosi o pericolosi, di illegalità diffusa e di degrado sociale.
  - b) civile convivenza e pubblico decoro: deve intendersi come l'insieme delle azioni e situazioni che danno origine all'equilibrato vivere sociale dei cittadini, nel reciproco rispetto sia dello svolgimento delle proprie attività sia del civile impiego del tempo libero, nonché l'unione di tutti quegli atti che rendono lo spazio urbano corrispondente alle norme di decoro generalmente accettato.
  - c) serenità delle persone e quiete pubblica: deve intendersi come status di tranquillità e qualità della vita cui ogni singolo cittadino ha diritto sia durante il riposo che nello svolgimento delle attività.

d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative: deve intendersi come regolamentazione, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia, di qualsiasi tipo di mestiere ambulante, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali e di tutte le attività lavorative esercitate in ogni forma.

#### **Articolo 4**

### **Concessioni e Autorizzazioni**

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni - nei casi in cui le norme ed i procedimenti specifici in materia lo consentano o siano compatibili con i principi del presente regolamento potrà essere subordinato anche alla valutazione in merito al decoro cittadino, al patrimonio pubblico e alla circolazione stradale.

#### **Articolo 5**

### **Vigilanza e violazioni**

1. Gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria possono accertare le violazioni previste nel presente regolamento. Il servizio di Polizia Urbana viene svolto di norma dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale.

2. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza.

3. Per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, gli agenti e gli ufficiali di cui al comma precedenti possono esercitare le facoltà previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e sue successive modifiche.

## **TITOLO II**

### **DISPOSIZIONI PER UN COMPORTAMENTO CIVILE**

#### **CAPO I**

### **Incolumità pubblica e sicurezza della convivenza urbana**

#### **Articolo 6**

### **Comportamenti vietati a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana**

1. Fatte salve le norme contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque:
- a) procurare, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pericolo o disturbo grave o reiterato alle persone, con la propria attività od i propri comportamenti;
  - b) tenere i comportamenti di cui al punto a) essendo in stato di ubriachezza;
  - c) fuori dai casi previsti dal Codice della Strada, ostacolare o limitare la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando gli spazi destinati ai diversamente abili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimani delle gradinate, i percorsi per non vedenti e altre strutture finalizzate allo stesso scopo;
  - d) collocare su finestre, balconi e terrazzi, come su qualunque sporto o nei vani delle aperture aggettanti sulla pubblica via o, comunque, verso un luogo esterno aperto al pubblico, vasi o qualsiasi oggetto mobile, infissi compresi, che non siano convenientemente assicurati contro ogni pericolo di caduta;
  - e) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o, quando ciò procura fastidio, allarme o danno ai passanti, anche sui beni privati. E' parimenti vietato legarsi o incatenarsi ad essi. E' vietato salire, sostare o camminare, senza una giusta motivazione, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili.

li, spallette di fiumi e torrenti, pigne dei ponti, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e altrui incolumità;

- f) procedere all'annaffiatura di vasi, di fiori o piante, collocati all'esterno delle abitazioni nei casi in cui tale attività procura lo stillicidio di acqua o altri liquidi sulla strada o altra area pubblica o di uso pubblico. Lo stesso divieto si applica in tutti i casi in cui si svolga un'attività che determini stillicidio di liquidi su area pubblica o di uso pubblico;
- g) scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico.

2. Fermo restando le sanzioni stabilite in altre norme, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1, lett. a) d) f) e g) :si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

Per la violazione di cui alla lett. d) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

c) comma lett. e): si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.

d) comma lett. b) e c): si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

## **Articolo 7**

### **Salvaguardia dai danneggiamenti e tutela dello spazio urbano**

1. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, per garantire la protezione dello spazio urbano è vietato a chiunque:

- a) manomettere, o in qualsiasi modo danneggiare o imbrattare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati o gli elementi di arredo e di pubblica utilità in genere;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, vasche e fontane (anche salendoci o entrandoci);
- c) sporcare il suolo con vernici o altro materiale, nonché effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati prospicienti area pubblica, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o infrastrutture salvo specifica autorizzazione;
- d) fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di sosta e altri elementi di arredo o di pubblica utilità;
- e) salvo specifica autorizzazione o preventiva comunicazione, collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali, cartelli stradali, impianti di illuminazione, alberi di proprietà pubblica o altri beni di proprietà e rilevanza pubblica nonché edifici privati attestanti o visibili da area pubblica;
- f) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in modo non corretto o comunque da soggetti non rientranti nella fascia d'età cui sono destinati;
- g) spostare, manomettere, danneggiare o imbrattare i contenitori dei rifiuti;
- h) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo urbano, manufatti, oggetti di ricordo (memoria), fotografie, manifesti, scritti e disegni, striscioni, catene, lucchetti e simili, tranne i casi espressamente autorizzati;

- i) posare, appoggiare o legare i velocipedi ai lampioni, ai pali della segnaletica, alle barriere poste a protezione di monumenti, agli elementi di arredo urbano ed altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei luoghi espressamente consentiti;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma lett. c) e) g) h) e i): si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €;
- b) comma lett. d) e f): si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €;
- c) comma lett. a) e b): si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

3. Per la violazione di cui alle lett. a) b) d) f) e g) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla rimozione e distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.

4. Per la violazione di cui alla lett. i), salvo i casi in cui è possibile applicare il Codice della Strada, è prevista la sanzione accessoria della rimozione forzata. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.

## **Articolo 8**

### **Lancio di oggetti o di liquidi**

1. Nei luoghi pubblici o di uso pubblico, anche al di fuori delle strade, è proibito lanciare o riversare oggetti, sostanze o liquidi quando tale comportamento possa creare pericolo per la convivenza urbana.

2. Salvo i casi in cui si applicano le norme del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. L'autore della violazione è obbligato al ripristino dello stato dei luoghi.

## **Articolo 9**

### **Esalazioni moleste, incendi, accensioni artificiali e lancio di oggetti accesi**

1. Nell'espletamento di qualsiasi attività, sia lavorativa che del tempo libero, è vietato produrre esalazioni moleste che invadano luoghi pubblici o di uso pubblico.

2. All'interno del centro abitato è vietato accendere fuochi per bruciare foglie, sterpaglie, ramaglie di potatura e altro materiale.

3. E' vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche di edifici o aree private, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di prevenzioni incendi;

4. Salva l'applicazione di altre disposizioni legislative, è, inoltre, vietato a chiunque effettuare accensioni pericolose nonché gettare oggetti accesi e pericolosi, in luoghi pubblici o privati. Sono escluse dal divieto le accensioni autorizzate.
5. E' vietato far esplodere petardi, ancorché di libera vendita, in area pubblica o di uso pubblico.
6. Salvo i casi in cui si applicano le norme del Codice Penale, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.;
  - b) comma 2, 3, 4: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €;
  - c) comma 5: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.
7. Per la violazione di cui al comma 1, 2, 3, 4 e 5 è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività e di messa in sicurezza dei luoghi.

## **Articolo 10**

### **Attività svolte a contatto delle aree pubbliche**

1. Sugli ingressi delle abitazioni e dei fondi, sui davanzali delle finestre o sulle terrazze e sui balconi, è vietato svolgere lavori o altre attività che possano procurare fastidio o mettere in pericolo l'incolumità pubblica, salvo si tratti di attività consentite nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
2. E' obbligatorio segnalare, in maniera adeguata con cartelli o quant'altro, qualsiasi verniciatura fresca che, per la contiguità con la pubblica via o con zone comunque frequentate da pedoni, possa danneggiare i passanti.
3. Per lo stesso motivo, tutti i manufatti o le attrezzature posizionate in maniera tale da poter arrivare a contatto con la collettività, dovranno essere sistemati e salvaguardati in maniera da non recare danni.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **Articolo 11**

### **Tutela della sicurezza degli edifici e degli spazi privati**

1. I proprietari o i possessori a qualunque titolo di fabbricati, civili, industriali o rurali, o altre costruzioni, se posti in adiacenza o stretta vicinanza a sede pubblica, sono tenuti ad assicurare un buono stato di pulizia e conservazione degli edifici, serrande, infissi, vetrine, bacheche, tende esterne, grondaie, inferriate dei giardini e qualsiasi recinzione dei medesimi in modo tale da garantire la pubblica incolumità.
2. I proprietari, o i possessori degli immobili di cui al comma 1 o di altre costruzioni, che risultino disabitati, in stato di abbandono o comunque non utilizzati, devono chiudere tutte le zone d'accesso all'immobile in modo tale da impedire o quantomeno rendere di difficile

esecuzione ogni forma di invasione ed occupazione da parte di terzi o di animali ed assicurare a tal fine tutte le necessarie forme di vigilanza.

3. Per quanto riguarda le norme in materia di manutenzione e pulizia di terreni e giardini all'interno del centro abitato, le norme in materia di protezione della fauna selvatica e le norme sugli interventi per la salvaguardia della pulizia, dell'igiene e della salute pubblica, si applicano le disposizioni previste nel regolamento comunale del verde pubblico e privato vigente;

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1, 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €;
- b) per le stesse violazioni l'Autorità Comunale può imporre, con specifica ordinanza, l'obbligo di adeguamento anche nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi dell'urgenza

## **Articolo 12**

### **Obblighi in caso di precipitazioni nevose**

1. In caso di precipitazioni nevose, è fatto obbligo, salvo casi di impossibilità dovuti a causa di forza maggiore o incapacità documentata, comprovata, ai proprietari o a chiunque abbia la disponibilità degli edifici o ne sia comunque responsabile, di adottare tutti i comportamenti idonei onde evitare che neve e ghiaccio cadano al suolo improvvisamente dagli immobili stessi.

2. Gli stessi soggetti sono obbligati, inoltre, salvo casi di impossibilità dovuti a causa di forza maggiore o incapacità documentata o comprovata, alla rimozione di neve e ghiaccio dal tratto di marciapiede o di passaggio pedonale prospiciente l'immobile.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **CAPO I**

### **Civile convivenza, igiene e pubblico decoro**

## **Articolo 13**

### **Comportamenti vietati a tutela dell'igiene, del decoro e del tranquillo vivere**

1. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale o le disposizioni dei vari Regolamenti Comunali, è vietato:

- a) nelle proprie resedi di abitazione ammassare oggetti che, per la loro tipologia, possano favorire l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti, nonché utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, di rifiuti o di materiali del genere, salvo che per situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel minor tempo possibile;

- b) compiere atti o mettere in vista, in luogo pubblico o esposto al pubblico, cose e/o materiali contrari al decoro e o che possano recare molestia o pericolo alle persone;
- c) soddisfare le esigenze fisiologiche in sede pubblica;
- d) dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o di uso pubblico;
- e) immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti, biancheria, animali o cose;
- f) stendere i panni all'esterno delle abitazioni, sui lati verso la pubblica via, nonché collocare oggetti sulle finestre e sulle terrazze, o comunque in vista, quando ciò influisce negativamente sul decoro dell'immobile;
- g) bivaccare sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti aree pubbliche o di uso pubblico;
- h) ostacolare la circolazione pedonale o intralciare in qualsiasi modo l'accesso agli edifici, pubblici o privati, e alle attività di vario genere ivi situate;
- i) compiere operazioni di lavaggio di qualsiasi tipo: di veicolo, di animali, ect, sulle aree pubbliche e di uso pubblico. E' vietato altresì utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche per compiere tali operazioni che, comunque, possono esser ulteriormente limitate e regolamentate anche in aree private dal Sindaco, con ordinanza, in maniera permanente o nei periodi di carenza o emergenza idrica.
- j) effettuare questue recando intralcio, pericolo, disturbo o molestia al flusso pedonale o veicolare o sedendosi per terra o invadendo la carreggiata;
- k) avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di chiedere l'elemosina o vendere merci o offrire servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti del veicolo;
- l) lasciare sul suolo pubblico alimenti per animali, salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali, nonché dare qualsiasi tipo di cibo ad animali selvatici;
- m) far bere animali direttamente dall'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile;
- n) su sede pubblica offrire servizi, effettuare interviste, sondaggi o sottoscrizioni che non siano preventivamente comunicati e/o autorizzati;

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1 lett. a) c) f) h) i) l) m) n): si applica la sanzione da un minimo di 25 €. Ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €;
- b) comma 1 lett. b) d) e) g) j) e k): si applica la sanzione da un minimo di 50 €. Ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €;

3. Per la violazione di cui alla lett. a) b) d) f) l) è prevista la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di mancata individuazione del responsabile è possibile procedere alla rimozione e distruzione o alla acquisizione delle cose utilizzate per commettere la violazione.

4. Per la violazione di cui alla lett. j), k), n) è prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Per la violazione di cui alla lett. j), k) è previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle cose utilizzate per la commissione della violazione.

## **Articolo 14**

### **Misure a tutela del decoro urbano**

1. Al fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dalla Legge 48/2017 e ss.mm.ii., potranno essere individuate aree e zone che a seconda del pregio, della rilevanza storica o funzionale saranno delimitate con atto deliberativo di Giunta Comunale e disciplinate di conseguenza.

## **Articolo 15**

### **Allevamenti di animali da cortile in centro abitato e detenzione di animali d'affezione**

1. E' vietato tenere allevamenti di animali e detenere animali da cortile, quali pollame e conigli, in centro abitato.
2. Fatto salvo quanto disposto dal vigente Regolamento Tutela degli Animali e dalle norme di specifico settore è possibile detenere animali d'affezione purchè ciò avvenga in condizioni igieniche adeguate, non determini disturbo per i vicini e non si tratti di specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica detenute in violazione alle norme vigenti.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di allontanamento e sistemazione in luogo adeguato degli animali.
  - b) comma 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 € . E' prevista la sanzione accessoria dell'obbligo di adeguamento delle condizioni igieniche o di adeguamento a prescrizioni finalizzate all'eliminazione delle cause di disturbo per i vicini. Per quanto riguarda la detenzione di animali esotici e/o pericolosi si applica la normativa specifica vigente in materia, fermo restando la possibilità di emettere provvedimenti in virtù dell'art. 54 del T.U.E.L se ne ricorrono i presupposti.

## **Articolo 16**

### **Omessa custodia e smarrimento di animali**

1. Il proprietario o il detentore di un animale deve adottare tutte le cautele necessarie per custodirlo ed impedire che possa vagare liberamente senza controllo.
2. La segnalazione comunque non esclude l'applicazione di eventuali sanzioni per omessa custodia all'atto del ritrovamento e non sostituisce la denuncia obbligatoria in caso di smarrimento;

3. Fatta salva l'applicazione dell'art. 672 C.P. nei casi in cui si tratti di animali pericolosi o che creino pericolo per l'incolumità pubblica o l'incolumità delle persone, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1 e 2 : si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

### **Articolo 17**

#### **Rinvenimento di animali**

1. Chiunque rinviene un animale, presumibilmente abbandonato, è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, ai competenti uffici comunali (Polizia Municipale o Ufficio Ambiente), i quali provvederanno agli adempimenti necessari.

2. E' vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale o altri uffici pubblici.

3. E' vietato altresì occuparsi personalmente della cattura dell'animale, del suo trasporto e della detenzione presso la propria abitazione o altro luogo diverso da quello del ritrovamento, o della conduzione presso il canile, salvo che si tratti di animali feriti, che sia dimostrata una situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso o delle persone e l'impossibilità a contattare i competenti uffici comunali o che si sia ricevuta apposita autorizzazione da parte degli stessi.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

### **Articolo 18**

#### **Divieto di giochi su suolo pubblico**

1. Salvo diversa disposizione, sul suolo pubblico o di uso pubblico è vietato giocare con palle di ogni tipo ed effettuare attività ludiche che, per la loro natura, possano creare disturbo, disagio o pericolo per le persone. Le stesse attività, fatte salve le disposizioni specifiche, sono consentite nei parchi e nei giardini pubblici a condizione che non creino pericolo per gli altri, che rispettino le esigenze di tranquillità e sicurezza e che siano svolte a distanza adeguata da attrezzature, giochi e persone.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €. Dall'accertamento consegue il sequestro finalizzato alla confisca delle cose utilizzate per la commissione della violazione.

### **Articolo 19**

#### **Divieti e utilizzo del suolo pubblico**

1. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinata dal Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. E' peraltro proibita ogni attività che, svolta sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso, lo rovini, ne riduca il decoro o procuri disagio e pericolo alla comunità. In particolare è vietato:

- a) depositare sul suolo pubblico riviste e materiale cartaceo;
- b) svolgere ogni tipo di mestiere o attività, quale la riparazione di veicoli o di mobili di infissi, senza preventiva autorizzazione;
- c) pulire qualsiasi tipo di oggetto, nonché attrezzi e utensili in generale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **Articolo 20**

### **Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e materiali simili**

a) E' vietato lanciare volantini sul suolo pubblico o collocarli sui veicoli in sosta, nonché affiggere o applicare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o beni privati visibili da area pubblica o di uso pubblico. In tal caso, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto trasgressore, insieme ad eventuali altri soggetti responsabili.

b) E' vietato, inoltre, depositare in area pubblica o di uso pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self-service anche attraverso specifici contenitori o espositori. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore materiale della violazione, sarà ritenuto trasgressore il soggetto che ha provveduto alla stampa eventualmente in concorso con il soggetto beneficiario della pubblicità. Gli espositori e il materiale pubblicitario verranno, comunque, rimossi e smaltiti come rifiuti, salvo che i proprietari facciano richiesta di restituzione nell'immediatezza.

c) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa da un 25 € ad 500 €, con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **Articolo 21**

### **Collocazione di tende, luci, insegne, vetrine, targhe**

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e locali vigenti, l'installazione di fari, luci, tende, targhe, bacheche, bandiere o simili per i quali è previsto il rilascio di autorizzazione, è subordinata alla cura, alla pulizia e alla manutenzione in stato decoroso.

2. Alla scadenza dell'autorizzazione o comunque in caso di cessazione dell'attività, il titolare ha l'obbligo di mantenere in maniera decorosa le installazioni di cui al comma 1 o di ripristinare lo stato dei luoghi.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €;
- b) comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 50 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 100 €.

4. Per le stesse violazioni l'Autorità Comunale può imporre, con specifica ordinanza, l'obbligo di adeguamento anche nell'ipotesi in cui non ricorrano gli estremi dell'urgenza.

### **CAPO III**

#### **Serenità delle persone e quiete pubblica**

##### **Articolo 22**

##### **Disposizioni di carattere generale e orari di quiete**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano soltanto se non diversamente disposto nel Regolamento vigente di attuazione del piano di classificazione acustica e soltanto per le fattispecie che non sono disciplinate dallo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché in altri regolamenti comunali, è vietato a chiunque, col proprio comportamento o tramite la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle abitazioni private, disturbare la quiete pubblica e la tranquillità delle persone, in rapporto alla fascia oraria che va dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali e dalle ore 24.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

##### **Articolo 23**

##### **Divieto di schiamazzi**

1. Salvo specifiche autorizzazioni rilasciate nel rispetto della normativa vigente, nelle piazze, strade o altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico o in aree private quando i rumori sono percepiti in area pubblica o da un numero indefinito di persone, è vietato emettere grida, schiamazzi o altre emissioni sonore tali da arrecare disturbo o molestia.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

##### **Articolo 24**

##### **Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore**

1. Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a. comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 €. ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **Articolo 25**

### **Emissioni sonore nelle abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica o strumenti che generano rumore, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non essere distintamente percepibili dai vicini e da non recare molestia o disturbo.

2. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini; non è comunque permesso l'uso degli stessi dalle ore 23.00 alle ore 07.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza che gli attrezzi posti in uso siano riconducibili alla esecuzione di lavori in economia diretta inerenti i locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 20.00.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1, 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €. con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

## **Articolo 26**

### **Lavorazioni in ambito urbano**

1. Nel caso di postazioni lavorative dotate di macchinari con motore, le attività devono essere eseguite in modo da non produrre vibrazioni o fastidiosi rumori per i vicini, a meno che non si svolgano nel rispetto della normativa in materia edilizia e di inquinamento acustico.

2. Salvo l'applicazione di norme speciali in materia, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

**CAPO IV**  
**Mestieri e attività lavorative**

**Articolo 27**  
**Disciplina degli orari della città**

1. Il Sindaco, nei casi in cui è consentito dalla normativa vigente in materia o nei casi in cui sia necessario adottare provvedimenti per finalità connesse alla salvaguarda della sicurezza urbana, con propria ordinanza, può determinare gli orari di apertura dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e di servizio, dei circoli privati con autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e di tutte le attività con impatto sulla quiete pubblica. L'ordinanza può prevedere anche adempimenti accessori in materia di orari da parte dei titolari delle attività, orari differenziati in relazione a porzioni circoscritte di territorio e fasce orarie differenziate di cui potranno avvalersi i titolari delle attività che sottoscrivono ed attuano gli accordi di cui al comma 2.

2. L'Amministrazione Comunale può sottoscrivere accordi ai sensi dell'art. 11 della Legge 7 agosto 1990 N° 241 e s.m.i. con i titolari delle attività di cui al comma 1. Tali accordi o disciplinari possono prevedere l'assunzione di precisi impegni quali ad esempio:

- a) adottare misure idonee ad evitare lo stazionamento degli avventori nelle immediate adiacenze del locale e a garantire che l'afflusso della clientela all'esercizio non costituisca disturbo della quiete pubblica oppure ostacolo al traffico veicolare, al passaggio dei pedoni, all'accesso alle abitazioni e alle attività circostanti;
- b) non pubblicizzare offerte speciali sull'alcool e, al contempo, svolgere attività di informazione e prevenzione sugli effetti dell'abuso di alcolici;
- c) distribuire materiali informativi e promuovere, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, specifiche iniziative di sensibilizzazione al rispetto di norme comportamentali;
- d) favorire e segnalare, durante l'orario di apertura e/o nella fascia oraria in deroga all'ordinario orario di esercizio, la possibilità di usufruire dei servizi igienici del locale anche ai non clienti e segnalare la presenza di eventuali servizi igienici pubblici collocati nelle aree limitrofe;
- e) ogni altro impegno che possa contribuire al miglioramento della sicurezza urbana.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 1: l'inottemperanza all'ordinanza in materia di orari e agli obblighi in essa contenuti, comporta, se non diversamente previsto da norme di settore, l'applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €;
- b) comma 2: l'inottemperanza degli impegni assunti con l'accordo o l'adesione al disciplinare comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. La reiterazione, anche per una sola volta, della violazione comporta, oltre alla stessa sanzione pecuniaria, il venir meno dell'accordo stesso e la perdita dei benefici che ne derivano.

4. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma precedente, in caso di reiterate violazioni, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dalla normativa vigente ed ,in particolare, quando vi sia pericolo per l'incolumità pubblica e per la sicurezza urbana, può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 54 del T.U.E.L. e s.m.i.

## **Articolo 28**

### **Disposizioni per gestori degli esercizi commerciali, artigianali e di servizio per la tutela della quiete e del decoro urbano**

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con le associazioni di categoria degli operatori economici, promuove un sistema integrato di azioni tese a conseguire - tramite la prevenzione dei fenomeni di illegalità ed inciviltà diffusa - una ordinata convivenza civile nella città, valorizzando il ruolo dei gestori delle attività economiche, quali luoghi di ritrovo ed aggregazione, anche giovanile, ove si possa sviluppare l'educazione alla convivenza e la conoscenza delle regole dettate per la sicurezza sulle strade e la tutela della quiete.

2. I gestori degli esercizi commerciali, di pubblico spettacolo, artigianali e di servizio, delle attività di somministrazione alimenti e bevande nonché i gestori dei circoli privati abilitati alla somministrazione e degli assimilabili luoghi di ritrovo, ai fini di una ottimale collaborazione con l'Amministrazione Comunale hanno l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla quiete; in particolare hanno l'obbligo di:

- a. sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici, invitando altresì gli stessi ad adottare comportamenti civili e rispettosi dei diritti dei residenti;
- b. svolgere adeguata azione informativa all'interno ed all'esterno del locale circa l'entità delle sanzioni previste per chi disturba la quiete pubblica, per chi viola le norme poste a tutela dell'igiene e per chi consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza;
- c. togliere o rendere non utilizzabili gli arredi annessi all'attività al di fuori degli orari di esercizio.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) comma 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

4. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti una compromissione della sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del T.U.E.L e s.m.i..

## **Articolo 29**

### **Vendita di bevande in contenitori di vetro o lattina e di bevande alcoliche**

1. Al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo ed al fine di prevenire fenomeni di turbativa della quiete pubblica e della sicurezza urbana, il Sindaco può, in casi particolari, quali manifestazioni o pubblici spettacoli, ed eventualmente in relazione ad aree circoscritte - salvo specifiche e motivate autorizzazioni in deroga - interdire totalmente o parzialmente la vendita di bevande alcoliche, stabilire orari di vendita

particolari, inibire la vendita in contenitori di vetro o lattine o, comunque, sottoporre a specifiche condizioni la vendita di ogni tipo di bevanda da parte dei pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande, dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, degli esercenti il commercio su area pubblica, degli esercizi artigianali e commerciali in sede fissa compreso chi effettua la vendita tramite distributori automatici.

2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, il Sindaco può stabilire modalità particolari e vietare, nei confronti di chiunque, l'acquisto e/o l'introduzione nelle aree in questione di bevande alcoliche o contenitori di bevande non ammessi.

3. Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento in conformità al sistema di raccolta dei rifiuti vigente nel territorio comunale.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1 : si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €;

b) comma 2 e 3: si applica la sanzione da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 50 €.

5. Fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, in caso di reiterate violazioni o quando la violazione comporti pericolo per la sicurezza urbana così come definita a norma del D.M. 5 agosto 2008, il Sindaco può intervenire con gli strumenti previsti dall'art.54 del T.U.E.L e s.m.i.

### **Articolo 30**

#### **Mestieri di strada: opere dell'ingegno, artisti di strada**

1. L'esercizio dei mestieri di strada e l'attività degli operatori del proprio ingegno sono consentite nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Si intendono per artisti di strada coloro che svolgono l'attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore (giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari) e conseguentemente non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 69 del TULPS. L'attività sarà soggetta a concessione di suolo pubblico se ricorre l'occupazione dello stesso. Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è consentito, di norma, in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale.

3. Le presenti attività, salvo i casi espressamente autorizzati, non possono essere svolte:

a) davanti alle entrate di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;

b) in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;

c) in prossimità di scuole negli orari di svolgimento dell'attività didattica compresi gli orari di entrata e uscita degli alunni;

d) agli ingressi di mercati, fiere, aree pedonali quando limitano l'accesso del pubblico o dei pedoni;

e) nell'orario dalle ore 23.00 alle ore 07.00 nei giorni feriali (dalle 24.00 alle ore 09.00 nei giorni festivi).

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

5. Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga al comma 2, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 3: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare l'attività.

b) comma 4: per la violazione degli orari stabiliti dall'Ordinanza si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €. In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare l'attività.

### **Articolo 31 Autori di Murales**

1. Le attività dei realizzatori dei "murales" potranno esser svolte solo se autorizzate e nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale.

2. Le richieste relative alle opere destinate a rimanere nel tempo dovranno esser presentate in maniera dettagliata e, se necessario, con elaborati tecnici.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto all'applicazione delle seguenti sanzioni:

a) comma 1 e 2: si applica la sanzione da un minimo di 75 € ad un massimo di 500 € con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di 150 €.

4. l'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino.

### **Articolo 32 Manifestazioni e pubblici trattenimenti**

1. Nel caso di manifestazioni e in relazione a particolari luoghi o situazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di determinare provvedimenti contenenti sanzioni, mediante apposita ordinanza.

## **TITOLO III SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 33 Sanzioni pecuniarie e accessorie**

1. Fatto salvo il principio di “specialità” di cui all'art. 9 della Legge n. 689/1981, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite , nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, con le sanzioni pecuniarie e accessorie indicate nei singoli articoli.
2. Nei casi previsti dal presente regolamento alla violazione può conseguire, oltre che una sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria. In tal caso il verbalizzante ne fa menzione nel verbale di accertamento.
3. Il termine per l'adempimento dell'obbligo di riduzione in pristino o di adeguamento è di 30 giorni dal momento della notificazione del verbale.
4. Quando l'obbligo derivante dalla sanzione accessoria non è adempiuto, il verbalizzante lo comunica al Servizio competente.
5. Sulla base dell'istruttoria di quest'ultimo, l'Autorità Comunale ordina la rimessa in pristino dello stato dei luoghi o l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni impartite dalla stessa Autorità, nonché dispone, quando ricorrano gli estremi dell'urgenza, l'eventuale esecuzione d'ufficio a spese dei trasgressori o obbligati in solido.
6. Nel caso di urgenza o nel caso in cui le prescrizioni per l'adeguamento abbiano un contenuto specialistico , la comunicazione al Servizio competente deve essere tempestiva. L'ordinanza, in caso d'urgenza o quando i Servizi competenti lo ritengono necessario, può essere emessa a prescindere dal termine ordinario di 30 giorni per l'adempimento dell'obbligo oggetto della sanzione accessoria rispetto al quale la stessa può derogare.
7. Chi non ottempera all'ordinanza di rimessa in pristino o di adeguamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 80 a Euro 500 con facoltà di pagare in misura ridotta la somma di Euro 160.
8. In caso di inottemperanza, l'Autorità Comunale può disporre, se ricorrono gli estremi dell'urgenza, l'esecuzione dei lavori d'ufficio a spese dei soggetti inadempienti. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 650 C.P. nei casi ivi previsti.
9. Si applicano le norme e le procedure previste nelle disposizioni generali della Legge 24 novembre 1981 N°689 e successive modifiche eventualmente integrate da quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali.
10. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, senza che sia stato presentato ricorso entro 30 gg. dalla contestazione o notifica, sarà provveduto al recupero della somma mediante l'applicazione della procedura di cui alla Legge n. 689/1981.
11. Il pagamento in misura ridotta per le violazioni contenute nel regolamento può esser eventualmente stabilito dalla Giunta Comunale in deroga ai criteri previsti dall'art. 16 comma I della L.689/81.

#### **Articolo 34**

#### **Sequestro e custodia di cose**

1. All'atto dell'accertamento dell'infrazione, i funzionari e gli agenti potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

2. In materia amministrativa dovranno essere osservate le norme della legge 24/11/1981, n. 689, e del D.P.R. 22/07/82, n. 571 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario indicato nel verbale di sequestro.
4. Le eventuali spese di custodia sostenute dalla pubblica amministrazione procedente restano a carico del trasgressore della violazione e dell'obbligato in solido con esso.

### **Articolo 35**

#### **Violazioni in materia di polizia urbana disciplinate con Ordinanza Sindacale**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco con ordinanza, può disciplinare in materia di polizia urbana, fattispecie di violazione con le previsioni di sanzioni pecuniarie nel rispetto dei limiti edittali previsti dall'art. 7 bis della Legge 267/2000.

### **Articolo 36**

#### **Proventi**

1. I proventi delle sanzioni pecuniarie spettano al Comune, salvo contraria disposizione di legge.

### **Articolo 37**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione che lo approva.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia urbana contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.